

Legge di Bilancio: pensioni nel 2024

Il 2024 sarà un anno da dimenticare per chi vuole mettersi a riposo, poichè sarà più complicato che in passato andare in pensione. Sostanzialmente bisognerà lavorare di più e ritardare quindi la quiescenza. Ciò sorprendentemente riguarda anche i giovani per i quali il sistema di calcolo contributivo dovrebbe essere in grado di garantire la sostenibilità finanziaria a prescindere dall'età di uscita.

La Manovra 2024 ,infatti, cancellando i progressi fatti nell'ultimo lustro, ha effettuato una stretta rispetto ai “prepensionamenti” , cioè alle vie che permettono di anticipare l'accesso alle due pensioni ordinarie, la pensione di “vecchiaia” (a 67 anni d'età) e la pensione “anticipata” con poco meno di 43 anni di lavoro ; di converso , ha limitato il taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici di enti locali e sanità, inizialmente prospettatosi molto aspro, e che scatterà solo se si va in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) e non si applicherà a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Di seguito un sintetico riepilogo delle modalità per andare in pensione nel 2024 , alcune senza variazioni rispetto al passato, altre caratterizzate, invece, da importanti modifiche.

Trattamenti di Vecchiaia ed Anticipato

Non presentano novità. Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre **42 anni e 10 mesi di contributi** per gli uomini e **41 anni e 10 mesi di contributi** le donne a prescindere dall'età anagrafica. La prestazione in parola è soggetta ad un meccanismo di differimento della decorrenza del primo rateo pari a **3 mesi** dalla maturazione dei requisiti pensionistici ,(sia per il settore privato che per i lavoratori del settore pubblico.

Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece **67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione**.

Ai lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente difficili e rischiose di cui al decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 con **almeno 30 anni di contribuzione**, non titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento possono conseguire la pensione di vecchiaia a **66 anni e 7 mesi**. Per la pensione di vecchiaia **non è prevista l'applicazione di alcuna finestra di slittamento**: la pensione decorre, di regola, il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Tra le novità operative dal 1° gennaio 2024 :

Quota 103

E' confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia chi aderirà nel 2024 avrà l'assegno decurtato due volte:

- L'intera pensione **sarà calcolata con il sistema contributivo** e non più con il sistema misto cioè vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino

al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995).

- La misura dell'assegno, come sopra calcolato, **non potrà risultare superiore a 2.272€ euro lordi al mese** (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell'età di **67 anni in luogo delle cinque volte attuali** (cioè 2.840€).

E' accresciuta la durata delle finestre mobili, cioè il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali **tre mesi** (sei mesi per i dipendenti pubblici) **l'attesa sale a sette mesi e a nove mesi per i dipendenti pubblici**.

Per il resto l'impianto della misura è lo stesso dell'attuale Quota 103. Confermato, in particolare, **l'incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico** (di regola il 9,19%).

Chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» **entro il 31 dicembre 2023** mantiene le condizioni più favorevoli previgenti. In particolare **il calcolo con il sistema misto e la finestra mobile di tre mesi**.

Opzione Donna

Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione **che siano raggiunti 61 anni** (invece di 60) e 35 anni di contributi al **31 dicembre 2023**. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e **le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome**.

Ape Sociale

L'Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno **63 anni e cinque mesi**. Salta, inoltre, l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene, inoltre, aggiunta la regola, oggi assente, **dell'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo** ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.

Giovani /Contributivi Puri

Per i lavoratori **privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995**:

Il trattamento di vecchiaia ordinario si consegue al raggiungimento di **67 anni e 20 anni di contribuzione a condizione** che il rateo pensionistico non sia inferiore a 1 volta il valore dell'assegno sociale (sino allo scorso anno il requisito era di 1,5 volte il valore dell'assegno sociale). Oppure a **71 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione «effettiva»** a prescindere dall'importo soglia.

La pensione anticipata contributiva si consegue a **64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione** «effettiva» a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 3 volte il valore dell'assegno sociale, cioè circa 1.500€ lordi al mese. Sino allo scorso anno il vincolo era di 2,8 volte. Per le donne con un figlio il requisito scende a 2,8 volte e si abbassa a 2,6 volte con due o più figli. Sino all'età di 67 anni la prestazione non può splafonare le cinque volte il minimo inps (2.993€ lordi al mese), vincolo assente sino allo scorso anno.

Infine la legge n. 213/2023 aggiunge una finestra mobile di **3 mesi dalla maturazione dei requisiti** (prima assente) e aggancia anche il requisito contributivo di 20 anni agli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT.

In alternativa la pensione anticipata si consegue al raggiungimento di **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) + finestra mobile di tre mesi a prescindere dal rispetto dell'importo soglia.

Sanità ed Enti Locali

E' stato il tema molto dibattuto e spinoso. A seguito di un emendamento proposto dal Governo gli assicurati presso le **ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro** (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di **meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** subiranno la prevista riduzione delle aliquote di rendimento della pensione **solo se maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024** (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci). Sono esclusi, comunque, i soggetti che:

- Sono collocati in **quiescenza d'ufficio** dall'amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali, 65 anni);
- Accedono alla **pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata** (es. lavori usuranti e/o notturni; ape sociale);
- Hanno maturato un diritto a pensione **entro il 31 dicembre 2023** (es. Quota 103; pensione di vecchiaia, pensione anticipata);
- Sono già in pensione al **31 dicembre 2023**.

Per il solo personale infermieristico la riduzione **viene inoltre temperata in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile**. In sostanza la riduzione può essere azzerata ritardando di tre anni l'accesso alla pensione anticipata.

Finestra mobile. Tutto il personale iscritto alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), **anche coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995**, subirà, inoltre, un **aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata** (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci). Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l'attesa sarà di:

- **3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;**
- **4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;**
- **5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;**
- **7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;**

- **9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi**

Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.

Chiaro è che l'aumento delle finestre mobili, non interesserà gli altri dipendenti del settore pubblico (es. insegnanti) ed il settore privato.

Probabile che tale disparità di trattamento in danno del personale sanitario e degli enti locali porterà a delle riflessioni ed ulteriori

Trattenimento in servizio.

Si concede, infine, ai dirigenti medici e sanitari del SSNN e al personale infermieristico di presentare domanda per il trattenimento in servizio anche oltre il 40° anno di servizio effettivo purché, comunque, non oltre il 70° anno di età.

Pace Contributiva

Ripristinata, dopo la sperimentazione del triennio 2019-2021 per il biennio 2024-2025 la **facoltà di riscattare i vuoti contributivi** tra un periodo e l'altro entro un massimo di cinque anni. La facoltà, però, riguarda solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995. E la proroga strutturale dell'ISCRO, l'indennità di discontinuità reddituale ed operativa, per le partite iva.